


lc



30572/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 18/07/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA COLONNESE
- Dott. ANTONIO BEVERE
- Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Dott. MARIA VESSICHELLI
- Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA N. 2055
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 43100/2010
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1)
- 2)

avverso la sentenza n. 1137/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 18/01/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI  
che ha concluso per *il rigetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udibidifensore Avv. *Rossa* per  
*entrambi gli imputati*







sulla esistenza dell'aggravante in questione (Cassazione penale, sez. V, 05/10/2000, n. 11872).

Con il **secondo motivo** lamentano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente l'uso del casco per offendere in forza delle deposizioni testimoniali dei signori e , mentre – secondo la difesa - entrambi questi testi avrebbero dichiarato di non ricordare se gli imputati avessero nell'occasione con sé il casco (come da copia dei verbali allegati al ricorso).

Sul punto, rileva questa Corte che nella sentenza impugnata sembra darsi per scontata la presenza del casco, senza che siano evidenziate in modo preciso le relative fonti di prova; ed in effetti, come indicato dalla difesa, nelle deposizioni dei testi e non vi è alcun riferimento certo alla presenza di un casco da motociclista, essendosi espressi entrambi in senso dubitativo (i testi hanno dichiarato di non ricordare questa circostanza).

La contestazione originaria contenuta nel capo di imputazione deriva probabilmente dalle dichiarazioni della persona offesa contenute nella denuncia querela, la quale, però, è stata acquisita solo ai fini della procedibilità ed è stata successivamente rimessa dalla persona offesa, che pure si è rifiutata di rispondere al dibattimento (ciò risulta dalla stessa sentenza impugnata). La prova dell'esistenza del casco influisce non solo sulla determinazione della pena, in quanto costituisce elemento indefettibile dell'aggravante, ma sulla stessa procedibilità del reato di lesioni, dato che vi è stata remissione e che il reato, nella sua forma semplice, non è procedibile d'ufficio.

Pertanto, essendovi incertezza in ordine alla presenza del casco (incertezza che la motivazione non risolve, essendo carente sul punto), la decisione concernente il reato di cui al capo C, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze; il giudice di rinvio dovrà valutare – eventualmente risentendo i testi e fermo restando che il casco costituisce arma impropria - se effettivamente il caso c'era, traendone le opportune conseguenze (se il casco c'era ed è stato utilizzato per procurare le lesioni, il reato è aggravato ed è, dunque, procedibile d'ufficio; se il casco non c'era, il reato è improcedibile per mancanza di querela).

Con il **terzo motivo** si deduce violazione dell'articolo 614 del codice penale per avere il tribunale ritenuto sussistente la violazione di domicilio in forza delle dichiarazioni rese dai signori e

Quest'ultimo motivo è infondato per la parte in cui contesta l'esistenza di un logico apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Proprio dalla rilettura dei verbali di sommarie informazioni allegate al ricorso, si evince che i due imputati si erano trattenuti presso l'abitazione dell contro la sua volontà, circostanza resa evidente, a tacer d'altro, dalla ripetizione più volte da parte della persona



offesa della frase "fuori da casa mia". Ne' vi può essere alcun dubbio sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle persone, dal momento che è pacifico che in detta occasione l' [ ] fu percosso violentemente (con o senza casco) tanto che la stessa teste dichiara che lo vide uscire con la camicia macchiata di sangue, proprio dopo aver urlato ripetutamente agli imputati "uscite da casa mia".

**p.q.m.**

annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 luglio 2011

Il Presidente

*Roberto Coburni*

Il Consigliere Estensore

*[Handwritten signature]*

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**  
addl - 2 A60 2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Carmela Lanzuise*

*[Handwritten signature]*



**COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €ur: 1,32**

**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: italia oggi**  
**IL: 03/08/2011**

**Numero: 30572**

**Anno: 2011**

**Penale**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €ur: 1,32**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: italia oggi**  
**IL: 02/08/2011**